

R.G. 2402/2013

**TRIBUNALE DI SIRACUSA**

Seconda sezione civile

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Siracusa, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2402/2013

promossa da

██████████, C.F. ██████████, rappresentato e difeso dall'AVV. ANTONUCCIO GIUSEPPE, C.F. NTNGPP77E10C351C ed elettivamente domiciliato in VIA SENATORE GIUSEPPE MAIELLI, N. 12, SIRACUSA;

attore

contro

BANCA ██████████, C.F. 00884060526, rappresentata e difesa dall'AVV. GENOVESE MARIA, C.F. GNVNRA76D70I754F, ed elettivamente domiciliato in VIA AUGUSTA, n. 52/D, SIRACUSA;

convenuto

avente ad oggetto: opposizione a precetto – contratti bancari.

All'odierna udienza del 10.02.2017 le parti discutono la causa come da verbale in atti e il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la presente sentenza, pubblicata mediante lettura.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma II, della legge 18.6.2009 n. 69, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio.

Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta da ██████████ nei confronti della convenuta Banca ██████████. (d'ora in poi ██████████) in relazione al precetto notificato in data 8.4.2013, con il quale è stato ingiunto il pagamento di euro 77.215,19 oltre accessori, in

relazione al contratto di mutuo fondiario concluso in data 7.8.2008. L'opponente deduce l'applicazione di interessi usurari, di interessi anatocistici illegittimi e di competenze non pattuite. L'istituto bancario opposto si è costituito chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto generica e comunque infondata.

Il procedimento è stato istruito mediante c.t.u. bancaria, svolta sulla base dei quesiti contenuti nelle ordinanze del 26.06.2014 e del 15.05.2015; la relazione di consulenza e la successiva integrazione sono state depositate rispettivamente nelle date 14.01.2015 e 3.11.2015.

Va innanzitutto chiarito che le doglianze relative al computo di interessi anatocistici illegittimi e di competenze non dovute non sono state oggetto di istruttoria ai fini della decisione, non potendo le medesime trovare accoglimento, atteso in carattere generico. Infatti, l'opponente non ha specificamente individuato né la *causa petendi* né il *petitum* e non ha dunque indicato né le somme illegittimamente computate, né il modo in cui tale capitalizzazione trimestrale o sommatoria di somme indebite sarebbe stata operata, né i motivi posti a sostegno della domanda.

Alla luce di quanto dedotto nell'atto di citazione, è stata invece esaminata la censura relativa al carattere usurario degli interessi applicati, trattandosi di nullità rilevabile d'ufficio, ai sensi della l. 108/1996 e dell'art. 1851 c.c. (si rinvia alle sentenze gemelle della Corte di Cassazione nn. 2642 e 2643 del 12.12.2014, che hanno ribadito il principio già espresso da Sezioni Unite, 4 settembre 2012, n. 14828).

Mediante i due mandati è stato dunque richiesto al consulente di ricalcolare la somma oggetto del precetto, sulla scorta delle doglianze dell'opponente, facendo applicazione dei seguenti criteri:

- verifica del superamento del tasso-soglia previsto dalla l. 108/1996, al momento della pattuizione o dell'applicazione degli interessi;
- inclusione, ai fini della determinazione del T.E.G. degli oneri del credito e della commissione di massimo scoperto, a partire dal mese di agosto 2009;
- esclusione totale degli interessi (se sopravvenuta, nel trimestre di riferimento) in caso di superamento del tasso-soglia, in applicazione dell'art. 1815 c.c.; come precisato in sede di integrazione, individuazione separata degli interessi corrispettivi e gli interessi di mora, con calcolo separato, con riguardo a ciascuna categoria, dell'eventuale superamento del tasso soglia; calcolo dell'importo dovuto con esclusione degli interessi *ex art.* 1815 c.c. solo con riguardo alla categoria rispetto alla quale venisse riscontrato il superamento del tasso soglia (in ipotesi gli interessi di mora), impregiudicato il totale degli interessi corrispettivi dovuti unitamente alla sorte capitale nel caso in cui questi risultassero non usurari.

La determinazione del tasso effettivo globale applicato al contratto di mutuo è stata operata in conformità con l'artt. 1 e 2 della l. n. 108/1996, secondo il quale deve tenersi conto "delle



commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” (si rinvia altresì alle istruzioni emesse dalla Banca d’Italia nel mese di luglio 2016).

Gli interessi di mora sono stati inclusi nel calcolo del T.E.G., dato che gli stessi pacificamente soggiacciono ai limiti di cui all’art. 1 della legge n. 108 del 1996, dal momento che che la disposizione riguarda sia gli interessi corrispettivi, sia gli interessi moratori (v. ad es.: Cassazione civile, sez. I 11.01.2013 n. 603; Cassazione civile, sez. I 09.01.2013 n. 350; Cassazione civile, sez. III, 04.04.2003, n. 5324 e Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29). Va comunque chiarito che il superamento del tasso soglia per i soli interessi moratori non comporta la nullità dell’intera clausola di interesse, perché, se è vero che anche gli interessi moratori sono soggetti alla disciplina sull’usura, non è possibile accomunare interessi che hanno natura e funzioni diverse: in questo caso, sarà nulla (con riconduzione al tasso legale se usura originaria, al tasso soglia in caso di usura sopravvenuta) solo la clausola che prevede gli interessi moratori. Inoltre, tale soluzione si va diffondendo nella giurisprudenza, poiché l’applicabilità del tasso di mora presuppone pur sempre l’inadempimento contrattuale del cliente ed, in tal modo, si scongiura il rischio di premiare ed incentivare l’inadempimento, che costituisce pur sempre una mera eventualità patologica nello svolgimento del rapporto contrattuale e che potrebbe risultare addirittura conveniente, se si accede alla tesi della gratuità dell’intero negozio (Trib. Napoli 28/1/2014).

Quanto alla commissione di massimo scoperto, non è stata computata quale onere del credito per i periodi fino al periodo in cui non è stata computata al fine di individuare il T.E.G.M. nei decreti ministeriali (l’inclusione della c.m.s. al fine del calcolo del T.E.G.M. è stata introdotto dall’art. 2bis del d.l. n. 185/2008, nel testo risultante dalla legge di conversione n. 2/2009, c.d. decreto anticrisi). Tale soluzione interpretativa è stata prescelta per l’esigenza di comparare entità omogenee, in quanto la c.m.s. svolge una funzione diversa rispetto alla pattuizione di interessi (la c.m.s. rappresenta la remunerazione del servizio offerto dalla banca consistente nel tenere a disposizione del cliente, titolare di un rapporto di conto corrente, una determinata somma, utilizzabile, nei limiti del fido concesso, discrezionalmente dal cliente e non si esaurisca nella “controprestazione per la messa in disponibilità di una data somma di denaro”, servendo piuttosto a fronteggiare un “rischio di mancata restituzione che la banca si assume in proporzione all’ammontare dell’utilizzo dei fondi”; in questo senso Corte di Appello di Lecce, 27.06.2000) e ha un peculiare meccanismo di calcolo, basato, a differenza del calcolo degli interessi, sul picco di utilizzo per un certo numero di giorni con l’applicazione di un certo tasso di interesse. Inoltre, si è tenuto conto della difficoltà logica dell’ammettere la sommatoria del c.s.m. agli altri oneri del credito con riferimento a momenti in cui il T.E.G.M. rilevata dalla Banca d’Italia non comprendeva la c.m.s. (in altri termini, non



appare logico che si includa la c.m.s. nel tasso applicato nel singolo contratto, quando invece nel tasso mediamente rilevato la medesima, pur essendo applicata abitualmente, era certamente esclusa).

Tali principi, trasfusi nei due mandati peritali, sono stati correttamente applicati dal consulente tecnico d'ufficio e le due relazioni appaiono condotte correttamente sulla base dei principi della scienza contabile (della cui applicazione il c.t.u. ha dato conto) e prive di vizi logici o argomentativi.

Sulla base dell'applicazione di tali criteri, il consulente ha ritenuto che per gli interessi corrispettivi non vi sia stato superamento, originario o sopravvenuto, del tasso soglia, mentre ha individuato un superamento per gli interessi moratori sia originario (al momento della pattuizione) sia sopravvenuto dal primo trimestre del 2009 sino al 13.05.2011. Alla luce delle precisazioni operate in seguito all'integrazione del mandato, il ricalcolo degli interessi moratori dovuti, con l'espunzione degli interessi usurari, ha condotto ad un importo di euro 76.829,27 per sorte capitale, interessi corrispettivi interessi di mora rettificati. Quanto agli accessori, gli stessi andranno computati al tasso convenzionale quale rettificato dal c.t.u. a decorrere dal 22.03.2013 (data di riferimento per la determinazione della somma presa in considerazione dall'istituto bancario e dal c.t.u.).

Per tali ragioni, l'opposizione merita parziale accoglimento e va dichiarato che [redacted] ha diritto di agire esecutivamente nei confronti dell'opponente – in virtù del titolo azionato con il precetto opposto – soltanto per la somma sopra accertata.

Tenuto conto del fatto che una parte delle domande dell'opponente è stata rigettata e che la domanda relativa alla violazione della disciplina sull'usura è stata accolta, rispetto ad un credito eccedente gli euro 70.000, per il limitato ammontare di euro 385,92 (pari alla differenza tra la somma oggetto del precetto e quella accertata dal c.t.u.), sussistono gravi ed eccezionali motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti, in applicazione dell'art. 92 c.p.c. nella formulazione *ratione temporis* applicabile. In applicazione del medesimo principio, le spese di consulenza, già liquidate con decreti del 20.01.2015 e del 17.12.2015, vengono poste a carico delle parti per la misura del 50% ciascuna.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. R.G. 2402/2013, così decide:

- in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara che Banca [redacted] di [redacted] ha diritto di agire esecutivamente nei confronti di [redacted], in virtù del precetto notificato in data 8.4.2013 e fondato sul contratto di mutuo del 7.8.2008, per l'importo di euro 76.829,27, oltre interessi determinati come in parte motiva;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;



Sentenza n. 235/2017 pubbl. il 10/02/2017
RG n. 2402/2013

- pone le spese di consulenza, già liquidate con decreti del 20.01.2015 e del
17.12.2015, a carico delle parti per la misura del 50% ciascuna.

Siracusa, 10/02/2017

Il Giudice
dott.ssa Chiara Salamone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 10-2-2017

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- Dott.ssa *[firma]* -